

ALLEGATO 2

PASSANTE FERROVIARIO DI MILANO: FERMATA FORLANINI

CLAUSOLA ANTIMAFIA

Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai DD.II. 14.3.2003 e 8.6.2004.

L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso art. 10, mentre l'art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.

La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonché di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).

Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che – oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 – preveda che:

1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione – vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 – l'autorizzazione di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi delle norme richiamate, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);

2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;

3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;

4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:

a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto;

b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, "offerta di protezione", ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorità giudiziaria.

13A04787

DELIBERA 8 marzo 2013.

Sistema Conti pubblici territoriali (CPT) - Attribuzione della quarta tranche delle risorse assegnate con la delibera CIPE n. 19/2008. (Delibera n. 19/2013).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato art. 61;


Visto l'art. 7, commi 26 e 27, della citata legge n. 122/2010, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, in attuazione dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale e visto in particolare l'art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, con il quale è stata conferita la delega al Ministro per la coesione territoriale ad esercitare, tra l'altro, le funzioni di cui al richiamato art. 7 della legge n. 122/2010 relative, fra l'altro, alla gestione del FAS, ora Fondo per lo sviluppo e la coesione;

Vista la delibera di questo Comitato 3 maggio 2002, n. 36 (G.U. n. 167/2002), che ha destinato l'importo di 10,330 milioni di euro alla costituzione di un Fondo di premialità, da attribuire alle Regioni ed alle Province autonome, per il consolidamento della rete dei Nuclei regionali «Conti pubblici territoriali» (CPT), secondo appositi criteri già concordati in sede di Conferenza Stato-Regioni;

Vista la delibera di questo Comitato 22 marzo 2006, n. 1 (G.U. n. 142/2006) con la quale, tenuto conto dei positivi esiti della prima fase del progetto finanziata con la citata delibera n. 36/2002, è stata assegnata a favore del Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale una ulteriore quota premiale di 10,330 milioni di euro da destinare alle Regioni e alle Province autonome con lo scopo di incentivare la definitiva messa a regime del sistema «Conti pubblici territoriali» costituito dalla rete dei Nuclei regionali «Conti pubblici territoriali» e dal Nucleo centrale CPT, ora Unità



tecnica centrale CPT operante presso il richiamato Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;

Vista la delibera di questo Comitato 21 dicembre 2007, n. 166 (G. U. n. 123/2008), relativa all'attuazione del QSN e alla programmazione del FSC per il periodo 2007-2013, che per il rafforzamento del sistema dei Conti pubblici territoriali destina lo 0,0008 di ciascun Programma attuativo FSC alla costituzione di un Fondo premiale e di sostegno (dell'ammontare complessivo di 36,128 milioni di euro) demandando ad una successiva delibera di questo Comitato la definizione delle regole di attribuzione dello stesso;

Vista la delibera di questo Comitato 21 febbraio 2008, n. 19 (G. U. n. 217/2008) che ha destinato al Sistema dei conti pubblici territoriali, per il periodo 2009-2015, una quota premiale e di sostegno pari a 36,128 milioni di euro al fine di incentivare la completa funzionalità del Sistema, sia con riferimento alla Rete dei Nuclei regionali che all'Unità tecnica conti pubblici territoriali, e una piena utilizzazione dei dati prodotti;

Vista la delibera di questo Comitato 23 marzo 2012, n. 42 (G. U. n. 156/2012) che ha ricalcolato in 19,218 milioni di euro le risorse regionali disponibili per il Sistema dei Conti pubblici territoriali a seguito delle riduzioni del FSC disposte dai provvedimenti legislativi intervenuti dopo l'adozione delle citate delibere n. 166/2007 e 19/2008 e ha attribuito la prima tranche, per l'anno 2009, delle dette risorse premiali;

Vista la delibera di questo Comitato 11 luglio 2012, n. 79 (G. U. n. 255/2012) concernente la revisione delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli «Obiettivi di servizio» ed il riparto delle risorse residue;

Vista la delibera di questo Comitato 11 luglio 2012, n. 80 (G. U. n. 232/2012) che ha attribuito al Sistema dei Conti pubblici territoriali la seconda e la terza tranche, per gli anni 2010 e 2011, delle risorse già assegnate con la richiamata delibera n. 19/2008;

Vista la proposta del Capo di Gabinetto d'ordine del Ministro per la coesione territoriale n. 488 del 5 marzo 2013, e l'allegata nota informativa concernente la rimodulazione delle risorse premiali residue di cui alla richiamata delibera n. 19/2008, pari a complessivi 6,788 milioni di euro in tre tranches, rispettivamente pari a 3 milioni di euro per l'anno 2012 (quarta tranche), 2,4 milioni di euro per l'anno 2013 (quinta tranche) e 1,388 milioni di euro per l'anno 2014 (sesta tranche);

Considerato che la proposta prevede inoltre l'attribuzione alle Regioni e alle Province autonome della quarta tranche di risorse, nonché la modifica delle regole di attribuzione per le residue due tranches;

Considerato infine che la proposta, tenendo conto dell'orientamento comunitario volto ad introdurre il principio delle condizionalità ex ante per la nuova programmazione 2014 - 2020 e di quanto già disposto da questo Comitato con la delibera n. 79/2012 relativa agli Obiettivi di servizio, prevede che le risorse premiali residue, relative alla quinta ed alla sesta tranche premiale, siano erogate, secondo la chiave di riparto della citata delibera n. 19/2008, sulla base del rispetto di specifiche condizionalità oggetto di dettaglio operativo e verifica da parte del Gruppo tecnico già istituito presso il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;

Considerato che la presente attribuzione delle risorse premiali è disposta sulla base dei due criteri generali costituiti dalla predisposizione, da parte delle Regioni e delle Province autonome, dei conti consolidati definitivi, certificati e completi e dall'utilizzo dei dati derivanti dai

detti conti pubblici territoriali a fini di analisi e a sostegno delle politiche regionali e tenuto conto altresì che tali criteri sono a loro volta articolati in indicatori, a ciascuno dei quali è attribuito un peso per la valutazione premiale;

Considerato che, nell'ambito del criterio relativo all'utilizzo dei dati derivanti dai Conti pubblici territoriali è fra l'altro prevista, tra gli indicatori di riferimento, la realizzazione, con cadenza biennale, di una monografia regionale predisposta sulla base dei dati derivanti dalla banca dati CPT il cui peso è pari al 25% della quota premiale da attribuire a ciascuna Regione e Provincia autonoma;

Considerato che, al fine di garantire omogeneità di valutazione tra le diverse tranches di premialità, la proposta prevede — in analogia con le precedenti attribuzioni premiali — che, negli anni in cui tale monografia non è oggetto di valutazione, l'ammontare derivante dal peso ad essa attribuito venga accantonato per essere riattribuito nella tranche successiva, mantenendo invariato l'ammontare complessivo del biennio;

Considerato pertanto la quarta tranche premiale, al netto della quota accantonata del 25% pari a 750.000 euro, ammonta a 2.250.000 euro;

Tenuto conto che gli esiti della verifica premiale effettuata dal Gruppo tecnico premialità Conti pubblici territoriali consentono di attribuire alle Regioni e alle Province autonome, a fronte della predetta dotazione di 2.250.000 euro, l'importo di 1.761.269 euro e considerato che la proposta prevede di assegnare a favore dell'Unità tecnica centrale CPT le eccedenze non attribuite, pari a 488.731 euro;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 13 maggio 2010, n. 58);

Vista la nota n. 1096 del 7 marzo 2013 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro per la coesione territoriale;


Delibera:

1. Rimodulazione delle quote premiali (FSC - parte regionale).

Le residue risorse premiali a favore delle Regioni e delle Province autonome di cui alle richiamate delibere n. 19/2008 e n. 42/2012, complessivamente pari a 6,788 milioni di euro, sono articolate in tre tranches premiali rispettivamente pari a 3 milioni di euro per l'anno 2012 (quarta tranche premiale), 2,4 milioni di euro per l'anno 2013 (quinta tranche premiale) e 1,388 milioni di euro per l'anno 2014 (sesta tranche premiale). A tale ultima tranche potranno aggiungersi eventuali quote premiali non attribuite.

2. Attribuzione al Sistema dei Conti pubblici territoriali delle risorse premiali relative all'anno 2012 (quarta tranche).

A valere sull'importo complessivo di 2.250.000 euro relativo alla quarta tranche premiale, al netto della quota accantonata del 25% pari a 750.000 euro, è attribuito alle Regioni e Province autonome, per le finalità richiamate in premessa, l'importo di 1.761.269 euro ripartito come segue:



(valori in euro)

Regione	Dotazione anno 2012 (al netto della quota accantonata)	Dotazione attribuita	Percentuale di attribuzione
Abruzzo	85.725	67.151	78,33%
Basilicata	71.100	57.591	81,00%
Calabria	109.125	69.840	64,00%
Campania	205.875	128.329	62,33%
Emilia Romagna	117.225	109.410	93,33%
Friuli Venezia Giulia	64.800	59.616	92,00%
Lazio	138.150	112.362	81,33%
Liguria	70.425	68.312	97,00%
Lombardia	217.125	152.276	70,13%
Marche	67.950	47.565	70,00%
Molise	59.175	41.229	69,67%
P.A. Bolzano	54.225	45.188	83,33%
P.A. Trento	53.550	44.625	83,33%
Piemonte	118.125	110.250	93,33%
Puglia	166.500	125.430	75,33%
Sardegna	115.650	100.966	87,30%
Sicilia	199.350	149.840	75,16%
Toscana	105.525	76.703	72,69%
Umbria	58.500	46.020	78,67%
Valle d'Aosta	47.475	29.118	61,33%
Veneto	124.425	119.448	96,00%
ITALIA	2.250.000	1.761.269	78,28%

L'importo residuo di 488.731 euro, corrispondente alla differenza tra la dotazione di 2.250.000 euro e l'importo attribuito con la presente delibera alle Regioni e Province autonome pari a 1.761.269 euro, viene attribuito a favore dell'Unità tecnica centrale CPT, operante presso il richiamato Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, che potrà utilizzarle in linea con quanto previsto dalla citata delibera n. 19/2008.

3. Modifica delle regole di attribuzione delle risorse assegnate al Sistema CPT con la delibera 19/2008.

Le risorse di cui al punto 1, relative alla quinta ed alla sesta tranche premiale, saranno direttamente erogate secondo la chiave di riparto della delibera di questo Comitato n. 19/2008, sulla base del rispetto di specifiche condizioni oggetto di dettaglio operativo e verifica da parte del Gruppo tecnico già istituito presso il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica.

L'utilizzo di tali risorse sarà subordinato al rispetto di alcuni requisiti necessari per garantire l'efficacia del Sistema CPT, in linea con i seguenti principi:

il raggiungimento della completa funzionalità organizzativa della Rete dei Nuclei Regionali CPT, attraverso la messa in atto di tutte le attività finalizzate ad assicurare che le amministrazioni regionali garantiscano le condizioni necessarie all'espletamento dei compiti assegnati, in termini di risorse strumentali e professionali e di modalità organizzative, come già stabilito dalla citata delibera n. 19/2008;

l'implementazione di tutte le attività finalizzate a garantire la qualità dei dati e la convalida statistica;

l'implementazione di tutte le attività finalizzate alla diffusione e accessibilità completa della banca dati;

l'implementazione di tutte le attività finalizzate a garantire l'utilizzo dei dati a fini analitici e programmatici.



Le risorse assegnate a ciascuna Amministrazione potranno essere utilizzate sulla base di proposte progettuali finalizzate a obiettivi di miglioramento del Sistema CPT individuati in accordo con l'Unità tecnica centrale CPT.

Della presente delibera sarà resa informativa alla Conferenza Stato - Regioni.

Roma, 8 marzo 2013

Il Presidente: MONTI

Il segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2013

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 4, Economia e finanze, foglio n. 241

13A04784

DELIBERA 8 marzo 2013.

Regione Abruzzo - Ricostruzione post-sisma dell'aprile 2009 - riprogrammazione delle risorse assegnate con la delibera CIPE n. 47/2009 per la messa in sicurezza degli edifici scolastici danneggiati dal sisma (articolo 4, comma 4, decreto-legge n. 39/2009). (Delibera n. 18/2013).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», il quale prevede che ogni progetto di investimento pubblico debba essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS);

Visto l'art. 6-*quinquies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un Fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese;

Visto l'art. 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale dispone, tra l'altro, che il CIPE,

presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, assegni una quota delle risorse nazionali disponibili del FAS al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-*quinquies*, anche per la messa in sicurezza delle scuole;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 2009, n. 77, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile»;

Visto in particolare l'art. 4, comma 4, del predetto decreto-legge n. 39/2009, il quale prevede, che con delibera del CIPE venga riservata alla Regione Abruzzo una quota aggiuntiva delle risorse previste dall'art. 18 del citato decreto-legge n. 185/2009, convertito, con modificazioni nella legge n. 2/2009, destinate al finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e visto in particolare l'art. 7, commi 26 e 27, dello stesso decreto che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e in particolare gli articoli 3 e 6 che per la tracciabilità dei flussi finanziari a fini antimafia, prevedono che gli strumenti di pagamento riportino il CUP ove obbligatorio ai sensi della richiamata legge n. 3/2003, sanzionando la mancata apposizione di detto codice;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, concernente disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, in attuazione dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale e visto in particolare l'art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, con il quale è conferita la delega al Ministro per la coesione territoriale ad esercitare, tra l'altro, le funzioni di cui al richiamato art. 7 della legge n. 122/2010 relative, fra l'altro, alla gestione del FAS, ora Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

